



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.12.2018
COM(2018) 827 final

2018/0420 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo tra l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia, riguardante l'accesso all'Eurodac a fini di contrasto

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento (UE) n. 603/2013¹, che costituisce la rifusione del regolamento n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, è stato adottato ed è entrato in vigore il 19 luglio 2013. Tale regolamento si applica a decorrere dal 20 luglio 2015.

Il regolamento (UE) n. 603/2013 permette, tra l'altro, la consultazione dell'Eurodac da parte delle autorità di contrasto ai fini della prevenzione, dell'accertamento e dell'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi. Scopo di tale disposizione è consentire alle autorità di contrasto di chiedere il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli conservati nella banca dati centrale dell'Eurodac al fine di stabilire l'identità esatta di una persona sospettata di aver commesso un reato di terrorismo o un reato grave o di ottenere ulteriori informazioni su di essa.

Il 19 gennaio 2001 è stato concluso l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia (in appresso, l'"accordo del 19 gennaio 2001")².

L'Islanda e la Norvegia applicano le componenti del regolamento (UE) n. 603/2013 relative all'asilo in linea con l'accordo del 19 gennaio 2001. Tuttavia, l'accesso all'Eurodac a fini di contrasto non rientra nell'ambito di applicazione dell'accordo citato.

Il 14 maggio 2014, in occasione di una riunione con i rappresentanti della Commissione, la Danimarca, la Svizzera, il Liechtenstein, la Norvegia e l'Islanda hanno confermato l'interesse ad avviare negoziati con l'Unione europea allo scopo di rendere applicabili a tali paesi le disposizioni del regolamento (UE) n. 603/2013 relative alle attività di contrasto, mediante un accordo internazionale.

Il 14 dicembre 2015 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea, da un lato, e in particolare l'Islanda e la Norvegia, dall'altro, sulle modalità di partecipazione dell'Islanda e della Norvegia alla procedura per il confronto e la trasmissione dei dati a fini di contrasto prevista al capo VI del regolamento (UE) n. 603/2013 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto.

¹ Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

² GU L 93 del 3.4.2001, pag. 40.

I negoziati si sono conclusi ed è stato siglato un accordo sotto forma di protocollo dell'accordo del 19 gennaio 2001, che estende l'applicazione dell'accordo del 19 gennaio 2001 alle attività di contrasto.

L'estensione all'Islanda e alla Norvegia delle disposizioni del regolamento (UE) n. 603/2013 riguardanti le attività di contrasto consentirebbe alle autorità di contrasto dei due paesi di chiedere il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli inseriti da altri Stati partecipanti e conservati nella banca dati Eurodac nel caso in cui esse intendano stabilire l'identità o ottenere ulteriori informazioni su una persona sospettata di aver commesso un reato grave o di terrorismo o su una vittima. Consentirebbe inoltre alle autorità di contrasto di tutti gli altri Stati partecipanti, che si tratti di altri Stati membri dell'UE o di paesi associati, di chiedere il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli inseriti dall'Islanda e dalla Norvegia e conservati nella banca dati Eurodac, per le medesime finalità.

L'obiettivo del presente protocollo è stabilire diritti e obblighi giuridicamente vincolanti che garantiscano l'effettiva partecipazione dell'Islanda e della Norvegia alle componenti del regolamento (UE) n. 603/2013 riguardanti le attività di contrasto. Il protocollo prevede che tutti gli Stati partecipanti autorizzati ad accedere all'Eurodac, che si tratti di altri Stati membri dell'UE, di paesi associati o dell'Islanda e della Norvegia, possano anche accedere ai reciproci dati a fini di contrasto.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta è coerente con le politiche dell'UE in materia di accesso alla banca dati Eurodac.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è coerente con le politiche dell'Unione nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Le basi giuridiche della presente proposta di decisione del Consiglio sono l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'accordo del 19 gennaio 2001 è un accordo internazionale in vigore concluso tra l'Unione europea, da un lato, e l'Islanda e la Norvegia, dall'altro. Conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del TUE, gli obiettivi del protocollo dell'accordo possono essere conseguiti solo tramite una proposta della Commissione a livello di Unione.

- **Proporzionalità**

Al fine di sostenere e rafforzare la cooperazione di polizia tra le autorità competenti degli Stati membri e quelle dell'Islanda e della Norvegia ai fini della prevenzione, dell'accertamento e dell'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi, il coinvolgimento dell'UE è necessario per consentire all'Islanda e alla Norvegia di partecipare alle componenti dell'Eurodac riguardanti le attività di contrasto. La proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi di un'effettiva partecipazione dell'Islanda e della Norvegia alle componenti del regolamento Eurodac (UE) n. 603/2013 riguardanti le attività di contrasto.

- **Scelta dell'atto giuridico**

A norma dell'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE è prescritta una decisione del Consiglio che autorizza la firma dell'accordo.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Il Consiglio (Gruppo "Asilo") è stato consultato in merito al contenuto e all'avanzamento dei negoziati. Il Parlamento europeo (commissione LIBE) è stato informato.

4. ALTRI ELEMENTI

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta riguarda una decisione che autorizza la firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, da un lato, e l'Islanda e la Norvegia, dall'altro, Il TFUE prevede che il Consiglio adotti una proposta di decisione della Commissione che autorizza la firma e la conclusione di un accordo internazionale.

Il protocollo stabilisce l'applicazione del regolamento (UE) n. 603/2013 all'Islanda e alla Norvegia per quanto riguarda l'accesso all'Eurodac a fini di contrasto. Consente pertanto alle autorità di contrasto designate degli altri Stati partecipanti e a Europol di chiedere il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli trasmessi al sistema centrale di Eurodac dall'Islanda e dalla Norvegia. Consente inoltre alle autorità di contrasto designate dell'Islanda e della Norvegia di chiedere il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli trasmessi al sistema centrale di Eurodac dagli altri Stati partecipanti.

Il protocollo garantisce che l'attuale livello di protezione dei dati personali nell'UE sia applicabile al trattamento dei dati personali effettuato, in virtù del protocollo stesso, dalle autorità dell'Islanda, della Norvegia e degli Stati membri. Tale trattamento dei dati personali dovrebbe essere soggetto ad un livello di protezione di detti dati, a norma del rispettivo diritto nazionale, che sia conforme alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

Il protocollo subordina l'accesso all'Eurodac a fini di contrasto da parte dell'Islanda e della Norvegia alla preventiva attuazione giuridica e tecnica della decisione 2008/615/GAI per quanto concerne i dati dattiloscopici.

Il protocollo dispone l'applicazione dei meccanismi riguardanti le modifiche previsti nell'accordo del 19 gennaio 2001 a tutte le modifiche riguardanti l'accesso all'Eurodac a fini di contrasto.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo tra l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia, riguardante l'accesso all'Eurodac a fini di contrasto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 dicembre 2015 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con l'Islanda e la Norvegia riguardanti le modalità di partecipazione dell'Islanda e della Norvegia al confronto e alla trasmissione dei dati a fini di contrasto previsti al capo VI del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³.
- (2) I negoziati si sono conclusi e il protocollo dell'accordo del 19 gennaio 2001 tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia è stato siglato il 21 dicembre 2017.
- (3) È opportuno firmare il presente protocollo a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (4) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione

³ Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (GU L 180, del 29.6.2013, pag. 1).

europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata, a nome dell'Unione europea, la firma del protocollo tra l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia, riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto, con riserva della conclusione di tale protocollo.

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore del protocollo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*